



COMUNE DI STRESA

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE PER
SALE GIOCO
ED INSTALLAZIONE DI
APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 02.03.2011

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

PREMESSE

- ART.1 - Fonti legislative e principi generali
- ART.2 - Definizioni
- ART.3 - Tipologie degli apparecchi
- ART.4 - Disposizioni comuni a tutti i titolari di esercizi in cui sono stati installati apparecchi o si eserciti il gioco lecito. Informazioni al pubblico

CAPO II – ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI

- ART.5 - Esercizio dell'attività
- ART.6 - Numero massimo di apparecchi installabili in ogni esercizio
- ART.7 - Limiti di installazione e di utilizzo
- ART.8 - Caratteristiche dei locali
- ART.9 - Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito
- ART.10 - Efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- ART.11 - Istanza per il rilascio di autorizzazione del gioco lecito
- ART.12 - Variazione nella dotazione dei giochi degli apparecchi

CAPO III – SALE GIOCO

- ART.13 - Caratteristiche minime delle sale gioco e requisiti dei locali
- ART.14 - Limiti di installazione e di utilizzo
- ART.15 - Regime autorizzatorio
- ART.16 - Istruttoria e termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione
- ART.17 - Variazione nella dotazione degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi
- ART.18 - Orari

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

- ART.19 - Vigilanza
- ART.20 - Sanzioni

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

- ART.21 - Norme transitorie e finali

CAPO I NORME GENERALI

PREMESSE

Il gioco d'azzardo mediante apparecchi elettronici è in costante aumento ed interessa fasce di popolazione sempre più ampie, ivi comprese le categorie di persone potenzialmente più deboli come pensionati, casalinghe e disoccupati.

L'attrazione della illusoria possibilità di un guadagno facile e rapido può essere causa dell'insorgere di situazioni di "dipendenza" dal gioco ed indurre altresì ad uno ricorso smodato dello stesso, al punto da causare situazioni di forte indebitamento e/o dilapidazione del patrimonio sia individuale che familiare;

Il danno economico che ne deriva può indurre un peggioramento delle condizioni di vita delle vittime, con rilevanti ripercussioni anche sul piano sociale e costituendo, pertanto, anche in piccole realtà come quella del Comune di Stresa motivo di impoverimento sociale.

La Prefettura del VCO ha attivato una Conferenza provinciale permanente sull'argomento, convenendo sulla necessità di attivare una serie di iniziative volte a meglio gestire il fenomeno della diffusione del gioco e delle relative apparecchiature nei locali pubblici.

D'altro canto l'aspetto squisitamente ludico del gioco esercitato anche per mezzo di apparecchi e congegni elettronici oltre che gli interessi economici degli esercenti e degli imprenditori del settore, non possono essere sacrificati in nome di una minaccia di pericolo, ancorchè reale e fondata.

Da questi presupposti nasce la necessità di adottare un provvedimento a carattere generale ed astratto che regolamenti i requisiti per la installazione degli apparecchi e congegni elettronici nonché per il loro utilizzo, con particolare riferimento agli orari di gioco, riconoscendo ai cittadini la libertà di giocare ma garantendo, nel contempo, la piena legalità, rispetto delle regole e tutela dei soggetti più deboli.

Art.1

Fonti legislative e principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura, trasferimento, le modificazioni e le cessazioni delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento, le forme di intrattenimento:
 - a. non esercitate in forma di impresa;
 - b. esercitate su area pubblica;
 - c. nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
 - d. non rientranti comunque nel campo di applicazione dell'art.86-88 del Tulp.
3. La regolamentazione si ha nel rispetto della normativa nazionale e si uniforma ai seguenti principi:
 - a. libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art.41 della Costituzione;
 - b. tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della quiete, della viabilità e della salute della collettività;
 - c. semplificazione procedimentale mediante gli istituti di cui al D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive.
4. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.
5. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla tutela prioritaria:

- a. dell'ordine e della sicurezza della collettività;
- b. della tutela degli utilizzatori;
- c. della quiete della collettività;
- d. della salute pubblica;
- e. del decoro artistico ed architettonico della città;
- f. del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- g. della viabilità e della sicurezza della circolazione.

Art. 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **SALA GIOCHI**: uno o più locali, funzionalmente collegati e destinati in via prevalente all'intrattenimento di persone mediante la messa a disposizione di giochi leciti, apparecchi elettrici o elettronici di svago e similari;
 - b. **GIOCHI LECITI**: i giochi tradizionali (carte, bocce, bigliardi, calciobalilla, ecc.) la cui pratica è consentita per gli effetti dell'art.86/1 comma del Tulp;;
 - c. **GIOCO D'AZZARDO**: il gioco per il quale ricorre il fine di lucro e che ha insita la scommessa, ove l'elemento aleatorio è preponderante rispetto all'elemento abilità e trattenimento;
 - d. **APPARECCHIO O CONGEGNO**: il complesso dei dispositivi destinati ai giochi la cui installazione è consentita per gli effetti dell'art.86/3 comma del Tulp e regolamentati dai commi 6-7 dell'art.110 Tulp, comprensivo tra l'altro della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all'esterno di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
 - e. **GIOCO DA TAVOLO**: si intendono per giochi di tavolo quelli che si esercitano tra due o più persone mediante l'utilizzo di una ben definita superficie di gioco (tabellone/plancia) sulla quale vengono posizionati pezzi (segnalini, cartellini ecc.) tipo risiko, monopoli, dama, scacchi, ecc.
 - f. **ABILITA'**: la capacità fisica-mentale o strategica- richiesta all'utente per il conseguimento del risultato di gioco;
 - g. **INTRATTENIMENTO**: l'insieme delle modalità e sequenze di gioco;
 - h. **GESTORE**: chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità dallo stesso posseduti a qualunque titolo;
 - i. **ESERCENTE**: il titolare delle autorizzazioni;
 - j. **UTENTE**: il giocatore;
 - k. **SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE**: è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. dehors). Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.

- l. **SUPERFICIE DI VENDITA:** l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili, vetrine incluse (nella sostanza quella in cui sono esposte o collocate le merci e praticabile dal pubblico). Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le zone di passaggio antistanti le vetrine nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita è determinata, per ciascun esercizio commerciale, avendo riferimento soltanto all'area di calpestio del pavimento (non considerandosi cioè l'eventuale esistenza di più piani di appoggio per le merci, anche sovrapposti, in quanto ciò attiene all'arredo del locale) quale risulta dalle tavole allegate alla concessione o autorizzazione edilizia o DIA. La superficie da computare è solo quella interna all'edificio.
- m. **SUPERFICIE UTILE DEL LOCALE:** la superficie del locale accessibile dall'utenza con esclusione dei magazzini, depositi, uffici, servizi, vani chiusi.

Art. 3

Tipologie degli apparecchi

1. L'art.110 del TulpS prevede le seguenti tipologie di apparecchi, rientranti nella categoria dei giochi leciti:
 - **Comma 6 – lett.a) (c.d. New Slots):** apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stati e obbligatoriamente collegati alla rete telematica attivabili con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, ed il cui costo della partita non supera €1, la durata minima della partita è di quattro secondi e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a € 100, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate;
 - **Comma 6 – lett.b) (c.d. Videolotterie- VLT):** apparecchi facenti parte della rete telematica il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco, dotati di videoterminale e delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco installati in ambienti dedicati ed attivabili mediante l'introduzione di monete o banconote, carte prepagate, tickets, conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card. Il costo massimo della partita è pari a €10,00 con una posta minima di gioco di € 0,5; la vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot (parte della raccolta di gioco da erogare sotto forma di vincita secondo lo specifico sistema di gioco) per ciascuna partita è pari a € 5.000,00; le vincite sono erogate direttamente dalla sala, le vincite superiori sono erogate dal concessionario. La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all'85% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo gioco offerto.
 - **Comma 7 – lett.a)** – giochi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore per ciascuna partita a € 1 che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro e non scambiabili

con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte in costo della partita;

- **Comma 7 – lett. b)** – fuori legge dal 1 maggio 2004;
 - **Comma 7 – lett. c)** – apparecchi che non distribuiscono premi ma che si basano sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che determina altresì la durata della partita, per i quali il costo della singola partita non può essere superiore a € 0,50.
2. Nessun apparecchio può riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
 3. E' vietato l'impiego degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato. Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente regolamento.
 4. Non rientrano in alcuna delle tipologie sopra descritte gli apparecchi distributori di prodotti alimentari (caramelle, gomme da masticare, ecc.) previa introduzione di monete. Tali apparecchi sono a tutti gli effetti dei distributori automatici di prodotti (alimentari) e pertanto rientrano nella disciplina del D.Lgs. 114/98, salvo in caso in cui l'erogazione del prodotto dipenda dall'abilità di colui che aziona la macchina costituendo in tal caso premio partita.

Art.4

Disposizioni comuni a tutti i titolari di esercizi in cui sono installati apparecchi o si eserciti il gioco lecito. Informazioni al pubblico

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco o si eserciti il gioco lecito il gestore/esercente ha l'obbligo di:
 - a. esporre, in maniera visibile, ai sensi dell'art.110 del Tulp, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive;
 - b. far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Tulp ai minori di anni 18;
 - c. far osservare il divieto di utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 comma 7 lett. a) e c) Tulp ai minori di anni 16.
2. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art.110 del Tulp, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, il regolamento di gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti nonché esposto un cartello che indichi i divieti di utilizzo di cui alle lett.b –c del comma precedente.
3. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno del locale materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria, dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie dei giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
4. In particolare, dovranno essere apposti agli ingressi delle sale gioco, dei locali ove sono installati gli apparecchi e sui giochi, vetrofanie che indichino la pericolosità del gioco che comporta assuefazione e dipendenza. Dette vetrofanie dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:
 - a. Vetrofanie da apporre agli ingressi :
 - dimensioni non inferiori a cm 21 x cm 30
 - colori: sfondo rosso – scritta nera
 - carattere: dimensioni cm 6
 - messaggio: IL GIOCO CREA DIPENDENZA.

- b. Vetrofanie da apporre sugli apparecchi:
- dimensioni non inferiori a cm 12 x cm 18
 - colori: sfondo rosso – scritta nera
 - carattere: dimensioni cm 4
 - messaggio: IL GIOCO CREA DIPENDENZA.
5. Come disposto dall'art.18 Reg.d'Attuazione del Tulpis le insegne, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito l'uso anche di lingue straniere purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti.
6. Nelle insegne, sulle vetrine interne ed esterne dei locali è fatto divieto di utilizzo del termine "CASINO" in quanto identificativo del gioco d'azzardo e riservato alle casa da gioco autorizzate, con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

CAPO II

ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI, COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI

Art. 5

Esercizio dell'attività

1. Nei pubblici esercizi non sono permessi giochi, ove non se sia stata data espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 194 del regolamento di attuazione del tulps approvato con R.D. 6 maggio 1940 n.635, con gli istituti e le modalità di cui al presente comma.
2. Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui agli artt. 86 - 88 Tulps è soggetto all'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell'art.19 della Legge n.241/90:
 - a. l'installazione di apparecchi di intrattenimento e svago di cui all'art. 110 commi 6 e 7 Tulps;
 - b. l'utilizzo di apparecchi da gioco diversi da quelli previsti dall'art.110 commi 6 e 7 del Tulps (bigliardi ed apparecchi simili, flipper, bigliardini, gioco al gettone azionato a ruspe, gioco elettromeccanico dei dardi ed apparecchi simili, calciobalilla ed apparecchi simili, attrazioni per bambini a congegno a vibrazione "kiddie rides" attivabili moneta o a gettone);
 - c. la pratica di giochi leciti di qualunque specie (carte, calciobalilla, giochi da tavolo, ecc.).
3. E' soggetto al rilascio di licenza ai sensi dell'art. 86 Tulps:
 - a. l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6-7 negli esercizi commerciali (non in possesso di autorizzazione ex-art.88 Tulps - esercizi di vicinato, esercizi artigianali e tabaccherie senza lotto e scommesse);
 - b. l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6-7 nei circoli privati (non in possesso di autorizzazione ex-art.86 Tulps - somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 6

Numero massimo di apparecchi installabili in ogni esercizio

1. Il numero massimo di apparecchi installabili è fissato con Decreto Interdirettoriale 27.10.2003 così come modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007 per gli esercizi di somministrazione al pubblico alimenti e bevande (bar, ristoranti e simili), per gli alberghi e strutture simili, per gli stabilimenti balneari, agenzia di raccolta scommesse, sale bingo ecc.
2. Fino all'emanazione, da parte del Ministero delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita al dettaglio e nei circoli che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale sarà installabile:
 - n.1 congegno da intrattenimento di cui all'art.110 commi 6-7 Tulps fino a 30 mq. di area riservata alla vendita o, in caso dei circoli, all'attività sociale, computando in tal senso la sola superficie utile (con esclusione di eventuali aree destinate a plateatico);
 - il loro numero non potrà essere superiore fino a 2 fino a 100 mq., di superficie utile, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 mq., fino ad un numero massimo pari a quattro.
3. Sono esclusi dal computo totale degli apparecchi: biliardo, carambola, biliardino elettrico (flipper), juke box, giochi per bambini, ecc. nonché tutti gli apparecchi o congegni non rientranti nella definizione di cui all'art. 110 commi 6-7 Tulps.

4. Con riferimento ai circoli privati il numero massimo degli apparecchi è riferito all'area destinata alla somministrazione. Non sono stabiliti limiti numerici per le aree diverse da quelle di somministrazione nelle quali possono essere installati solo apparecchi diversi da quelli di cui all'art.110 commi 6 e 7 lett. b) del Tulp.

Art. 7

Limiti di installazione e di utilizzo

1. Ai fini della tutela del paesaggio, delle bellezze architettoniche e paesaggistiche, delle aree o degli edifici di particolare rilevanza artistica presenti sulle Isole del Golfo Borromeo, negli esercizi presenti in tali luoghi è vietata l'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio. In tali zone è consentito l'esercizio dei soli giochi leciti come definiti dal presente regolamento.
2. L'installazione di qualsiasi tipo di apparecchio nelle restanti zone del territorio comunale è consentita solo ed esclusivamente all'interno degli esercizi. Sono escluse le aree destinate a plateatico ancorché private, delimitate o coperte.
3. L'esercizio dei giochi leciti è consentita anche all'esterno con le limitazioni orarie di cui al successivo comma 6.
4. I giochi di cui all'art.110 comma 6 non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere collocati in aree separate ed opportunamente identificate, dove sia chiaramente indicato il divieto di accesso e non consentita la permanenza ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere opportunamente segnalato in corrispondenza dell'accesso all'area dedicata.
5. Gli apparecchi o congegni di cui all'art.110 comma 6 Tulp non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande qualora si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura e/o ricovero, scuole o istituti scolastici di ogni ordine e grado, impianti sportivi ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
6. L'uso degli apparecchi di cui all'art.110 commi 6 – 7 del Tulp è consentito dalle ore 15.00 alle ore 22.00. Oltre tale orario tali apparecchi devono essere disattivati.
7. L'esercizio di tutti gli altri giochi è consentito dalle ore 11.00 alle ore 22.00.

Art. 8

Caratteristiche dei locali

1. I locali nei quali viene esercitato il gioco dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a. rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L. 09/01/1989 n.13 ed al D.Min. LL.PP. 14/06/1989 n.236;
 - b. osservare le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D. Min.Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e dal D.Min. Sviluppo Economico 22.01.2008 n.37 , recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - c. possedere una dotazione minima di N.1 servizio igienico ad uso esclusivo del pubblico, attrezzato per disabili;
 - d. essere sorvegliabili ai sensi dell'art.153 del Regolamento d'Esecuzione del Tulp;
 - e. rispettare la normativa in materia di impatto acustico.

Art.9

Segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco lecito

1. Nei casi in cui l'esercizio del gioco lecito è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la stessa dovrà indicare:
 - a. le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b. il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
 - c. l'ubicazione e la tipologia d'esercizio, nonché la relativa insegna;
 - d. gli estremi dell'autorizzazione comunale in essere o gli estremi della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art.88 Tulp per le agenzie di raccolta delle scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione;
 - e. la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - f. autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
 - g. dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento;
 - h. impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetofanie.
2. Alla SCIA dovranno essere allegati:
 - a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
 - b. nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio/congegno installato (limitatamente agli apparecchi/congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 Tulp dovrà essere prodotto anche attestato di conformità);
 - c. planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulp, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi.

Art. 10

Efficacia della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ove ammessa, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, completa di tutti gli elementi richiesti nonché della documentazione necessaria.
2. La presentazione di SCIA incompleta comporterà l'immediata sospensione dell'efficacia della stessa da parte del competente Settore Attività Produttive, fino al perfezionamento della pratica, che dovrà avvenire entro 30 gg. (trenta) dal ricevimento della richiesta di integrazioni.
3. Qualora nel termine fissato non si proceda al completamento della denuncia, l'ufficio competente interverrà con provvedimento che vieti definitivamente l'esercizio dell'attività archiviando contestualmente la SCIA.

Art.11

Istanza per rilascio di autorizzazione del gioco lecito

1. L'istanza per il rilascio autorizzazione per il gioco lecito deve essere redatta in carta resa legale secondo la modulistica predisposta dal Settore Attività Produttive che dovrà contenere:
 - a. le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b. il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
 - c. l'ubicazione e la tipologia d'esercizio, nonché la relativa insegna;
 - d. gli estremi del titolo legittimante l'attività (autorizzazione, licenza, DIA, ecc.);
 - e. la tipologia ed il numero degli apparecchi da installare;
 - f. autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atti notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
 - g. dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazioni di cui agli artt. 6-7-8 del presente regolamento;
 - h. impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetrofanie.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
 - b. nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per ogni apparecchio/congegno installato (limitatamente agli apparecchi/congegni di cui al comma 7 dell'art. 110 TulpS dovrà essere prodotto anche attestato di conformità);
 - c. planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 TulpS, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi.

Art.12

Variazione nella dotazione dei giochi e degli apparecchi

1. E' soggetta alla sola comunicazione ogni variazione, anche temporanea, nella quantità o nella tipologia di giochi o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento a suo tempo segnalati o autorizzati.

CAPO III SALE GIOCO

Articolo 13

Caratteristiche minime delle sale gioco e requisiti dei locali

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. e dell'art.19 D.P.R. 24/07/1977 n.616.
2. Tenuto conto dell'impatto dell'attività di sala gioco sul contesto urbano e dei problemi connessi con la tutela del paesaggio, delle bellezze architettoniche e paesaggistiche, delle aree o degli edifici di particolare rilevanza artistica viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica, non è consentito l'insediamento di una sala gioco sulle Isole del Golfo Borromeo.
3. La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:
 - a. sia garantita una dotazione di parcheggi privati non inferiore alla dotazione minima prevista dagli strumenti urbanistici in vigore;
 - b. i locali abbiano una superficie utile di almeno 400 mq. e presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
 - c. i locali siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - destinazione d'uso direzionale, commerciale o comunque compatibile in base al vigente strumento urbanistico;
 - requisiti strutturali previsti dal vigente regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti aeroilluminanti, all'abbattimento delle barriere architettoniche relativamente all'accessibilità ed a qualsiasi altra disposizione in materia, con particolare riferimento alla L.09/01/1989 n.13 ed al Decreto Min.LL.PP. 14/06/1989 n.236;
 - essere dotati di servizi igienici divisi per sesso in misura congrua in ragione della capienza massima del locale e comunque in misura non inferiore a due servizi igienici con antibagno divisi per sesso, di cui n.1 bagno per portatori di handicap;
 - non essere ubicati in edifici di civile abitazione e loro pertinenze;
 - essere dotati di impianto elettrico a norme CEI certificato da perito elettrotecnico iscritto all'albo;
 - rispettare delle disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal D.Min Interno 10.03.1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09/04/2008 n.81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D.Min Sviluppo Economico 22/01/2008 n.37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
4. I locali della sala gioco non devono essere comunicanti con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività.
5. I locali devono rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art.153 del R.d. 635/1940.
6. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela dell'incolumità delle persone e dell'igienicità dei locali, l'Amministrazione Comunale potrà imporre all'interessato, a sue spese:
 - a. l'adozione di particolari ulteriori cautele igieniche dei locali;
 - b. l'adozione di particolari ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
 - c. l'adozione di limiti numerici e d'età per l'accesso ai giochi;
 - d. la riduzione del normale orario di apertura e di chiusura;
 - e. l'obbligo di chiusura infrasettimanale del locale;
 - f. l'obbligo di chiusura in occasione di particolari periodi dell'anno;
 - g. altre prescrizioni sulla base delle vigenti norme.

7. Gli obblighi di cui al comma precedente sono definiti dall'Amministrazione Comunale, con atto motivato, anche mediante le forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art.11 della L.241/1990.

Art.14

Limiti di installazione e di utilizzo

1. Gli esercizi che costituiscono sale giochi devono possedere una superficie utile del locale adibito a sala giochi non inferiore a 200 mq.
2. Il numero degli apparecchi installabili in ciascun esercizio, tenuto presente quanto previsto dal Decreto Interdistrettoriale del 27.10.2003 così come modificato dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2007 viene fissato come segue:
 - N.1 apparecchio ogni 5 mq;
 - Il numero degli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 Tulps non può essere superiore al doppio del numero di apparecchi di altre tipologie. Rientrano nel computo minimo anche i seguenti apparecchi:biliardi, carambole, calcio balilla, flipper, giochi per bambini, juke box, ecc.
8. I giochi di cui all'art.110 comma 6 non possono essere contigui a quelli rientranti in altre tipologie di giochi leciti ma devono essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di anni 18.
3. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree desinate all'attività di sala giochi.

Art.15

Regime autorizzatorio

3. L'istanza per il rilascio di licenza di apertura di una sala gioco deve essere redatta in carta resa legale secondo la modulistica predisposta dal Settore Attività Produttive che dovrà contenere:
 - a. le generalità complete del richiedente ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del legale rappresentante;
 - b. il codice fiscale e la partita IVA, se trattasi di società;
 - c. l'ubicazione e l'eventuale insegna d'esercizio;
 - d. la tipologia dei giochi che si vogliono esercitare e la natura ed il numero degli apparecchi da intrattenimento da installare;
 - e. autocertificazione dei sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti morali nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa all'assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della Legge 31.5.1962 N.575 e successive modificazioni;
 - f. impegno formale del titolare alla adesione e promozione della campagna sul gioco responsabile ed alla applicazione delle vetofanie.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - a. copia del documento di identità e, per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno;
 - b. copia della documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - c. copia del certificato di agibilità/abitabilità dei locali o relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445;
 - d. planimetria in scala dei locali a firma di tecnico abilitato indicanti i RAI, la destinazione e superficie di ciascun vano e quella complessiva, evidenziando la dotazione di servizi igienici, le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art.110/6 Tulps, le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche e l'ubicazione dei parcheggi;
 - e. relazione previsionale di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica iscritto negli elenchi regionali, ai sensi del

Regolamento di Zonizzazione Acustica Comunale approvato con deliberazione Commissario Straordinario N.71 del 20.12.2004;

- f. documentazione che dimostri la disponibilità dei parcheggi privati riservati alla clientela;
- g. i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. devono presentare una relazione tecnica relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dall'attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- h. certificazione a firma di perito elettrotecnico iscritto all'albo, attestante che l'impianto elettrico è stato eseguito a norme CEI;
- i. relazione di carico, a firma di tecnico abilitato iscritto all'albo, attestante che le strutture del locale sono state calcolate per sostenere un sovraccarico di 600 Kg./mq (solo per l'installazione dei biliardi, se posati su soletta);
- j. certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente o se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- k. certificazione di agibilità della struttura da parte di tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone; se la struttura accoglie oltre 200 persone occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali ed Impianti di Pubblico Spettacolo.

Art.16

Istruttoria e termini per la conclusione del procedimento di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione per l'attività di SALA GIOCHI, qualora presentate complete di tutta la documentazione necessaria, verranno evase entro 60 (sessanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale.
2. Una volta ottenuto il parere favorevole al rilascio della licenza, ma prima del suo ritiro, dovranno essere presentati:
 - a) copia dei nulla osta di distribuzione rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/6 – 7 commi del Tulp;
 - b) copia dei nulla osta di messa in esercizio rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/6 – 7 commi del Tulp;
 - c) copia dell'attestato di conformità rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi di cui all'art.110/7 comma del Tulp;
 - d) copia del regolamento di gioco riferito ai giochi leciti.
3. Nel caso di presentazione di istanze incomplete o prive in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'ufficio procederà, entro 10 gg. (dieci) dalla data di trasmissione della pratica all'ufficio dal protocollo generale, all'interruzione dei termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione. L'istanza dovrà essere completata e/o integrata entro 30 (trenta) gg. ed i termini per l'evasione della pratica ricominceranno a decorrere dalla data di perfezionamento dell'istanza.
4. In caso di mancato completamento e/o integrazione nel termine sopra indicato l'istanza verrà archiviata.

Art.17

Variazione nella dotazione degli apparecchi da intrattenimento e dei giochi

1. E' soggetta alla sola comunicazione ogni variazione, anche temporanea, nella tipologia di giochi o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento a suo tempo autorizzati.

2. Comporta il rilascio di nuova autorizzazione la sostituzione di uno o più apparecchi con altri di tipologia diversa o l'aumento del numero complessivo degli apparecchi e dei giochi.

Art. 18

Orari

1. Per gli esercizi di sala giochi non è consentito il rilascio di autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico. Non è consentito, altresì, l'utilizzo di aree esterne, anche se private, per l'installazione dei giochi.
2. Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: apertura ore 15.00 - chiusura ore 01.00.

3. CAPO IV

VIGILANZA E SANZIONI

Art.19 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia.

Art.20 Sanzioni

1. La violazione a quanto previsto dal presente regolamento, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche del settore, sono punite ai sensi dell'art.7/bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con sanzioni pecuniarie così definite:

VIDEOGIOCHI

- a) mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi oltre l'orario stabilito: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- b) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- c) installazione di giochi di cui all'art.110 comma 6 Tulp in modo contiguo agli altri apparecchi: sanzione da € 75,00 a € 500,00;
- d) mancata esposizione dei cartelli informativi e delle vetrofanie : sanzione da € 25,00 a € 500,00.
- e) installazione di apparecchi in soprannumero o in maniera difforme a quando previsto dalla normativa: sanzione da € 75,00 a €500,00.

In caso di violazione ai precedenti punti a) b) c) e e) potrà comportare l'immediato divieto di prosecuzione dell'attività con contestuale sospensione dell'utilizzo degli apparecchi, fino al ripristino delle condizioni previste dal Regolamento.

In caso di reiterazione delle violazioni a cura del medesimo soggetto nel medesimo esercizio, nel periodo di un anno potrà essere disposta la cessazione definitiva dell'attività di gioco con rimozione definitiva degli apparecchi. Tale sanzione costituirà causa ostativa alla presentazione di ulteriore SCIA o presentazione di nuova istanza di autorizzazione nel corso dei successivi 5 anni.

SALE GIOCHI

- a) mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- b) installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da € 75,00 a € 500,00
- c) mancata esposizione dei cartelli informativi: sanzione da € 25,00 a € 500,00
- f) installazione di apparecchi in soprannumero o in maniera difforme a quando previsto dalla normativa: sanzione da € 75,00 a €500,00.

In caso di violazioni relative ai precedenti punti potrà essere disposta la sospensione dell'autorizzazione per sala giochi fino al ripristino delle condizioni previste dal Regolamento.

Nei casi di reiterazione delle violazioni del medesimo soggetto, nel medesimo esercizio nell'arco di un anno, potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione da 7 a 30 gg.

2. L'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento avverrà secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n.689.

CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti , anche successive , nella materia.
2. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco e che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultino in possesso dei requisiti di cui agli artt. 6 - 7 - 8- 13 e 14, rimangono autorizzati.
3. Le sale gioco e gli esercizi di cui al comma precedente dovranno perseguire l'adeguamento a tutte le previsioni del presente regolamento in occasione dell'ampliamento, di sostanziale modifica o trasformazione dell'attività svolta.
4. E' abrogata ogni norma e disposizione comunale incompatibile con il presente regolamento.